

**REGOLAMENTO (CE) N. 654/2001 DELLA COMMISSIONE
del 30 marzo 2001**

che fissa l'importo massimo dell'aiuto compensativo per le rivalutazioni sensibili della sterlina e della corona svedese avvenute nel 2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Una rivalutazione sensibile quale definita all'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 2799/98 è avvenuta nel 2000 per la lira sterlina e la corona svedese.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2799/98 stabilisce che gli Stati membri possono concedere agli agricoltori un aiuto quale compenso di una rivalutazione sensibile. Tale aiuto va concesso alle condizioni indicate dal suddetto regolamento e dal regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 ⁽³⁾.
- (3) Gli importi massimi della prima quota dell'aiuto compensativo sono fissati conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2799/98.
- (4) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a), del suddetto articolo, tali importi devono essere ridotti o annullati per un certo settore se il prezzo medio di mercato per lo Stato membro di cui trattasi è superiore o pari alla media dei prezzi di mercato degli Stati membri nei quali non è intervenuta una rivalutazione sensibile durante lo stesso arco di tempo. Queste condizioni non sussistono per i settori della carne bovina, dei cereali e del latte nei due paesi considerati. Gli importi suddetti non devono quindi essere adattati.
- (5) A norma dell'articolo 4, paragrafo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera b), del suddetto articolo, gli importi di una o più quote possono dar luogo ad una riduzione qualora si constati che il rapporto tra la data di rivalutazione e le date dei fatti generatori del settore in causa non consente di concludere che la rivalutazione suddetta causa abbia avuto un impatto sull'intero periodo considerato. Questa condizione ricorre per il settore dello zucchero, per il quale non si conosce ancora il tasso effettivamente applicato durante la campagna 2000/2001. Occorre pertanto fissare gli importi massimi della prima quota di cui all'articolo 4, paragrafo 6, penultimo

comma, del regolamento (CE) n. 2799/98 sulla cui base sono calcolate la seconda e la terza quota che sarebbero state fissate qualora non si fosse applicata la lettera b).

- (6) È inoltre necessario precisare il periodo cui si riferisce l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98. Tale periodo deve essere in particolare fisso e anteriore ai pagamenti compensativi.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il Regno Unito, l'importo massimo della prima quota dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2799/98 è pari a 224,12 milioni di EUR per quanto riguarda la rivalutazione sensibile avvenuta nel 2000.

L'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, penultimo comma, del regolamento (CE) n. 2799/98 sulla cui base sono calcolate la seconda e la terza quota dell'aiuto compensativo è pari a 235,35 milioni di EUR per quanto riguarda la rivalutazione sensibile avvenuta nel 2000.

Articolo 2

Per la Svezia, l'importo massimo della prima quota dell'aiuto compensativo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2799/98 è pari a 11,12 milioni di EUR per quanto riguarda la rivalutazione sensibile avvenuta nel 2000.

L'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 6, penultimo comma, del regolamento (CE) n. 2799/98 sulla cui base sono calcolate la seconda e la terza quota dell'aiuto compensativo è pari a 11,84 milioni di EUR per quanto riguarda la rivalutazione sensibile avvenuta nel 2000.

Articolo 3

Il periodo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 2808/98 ha termine non oltre il 31 dicembre 2000.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 282 dell'8.11.2000, pag. 9.